

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

B.I.G. - Bisiachi in Griglia – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Art. 1) È costituita un'associazione senza fine di lucro nella forma di associazione di promozione sociale denominata "B.I.G. Bisiachi in Griglia Associazione di Promozione Sociale", più brevemente "B.I.G. Bisiachi in Griglia APS", in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017.

Art. 2) L'Associazione ha sede legale in Turriaco (GO), Piazza Libertà, n.35. Il Consiglio Direttivo potrà variare la sede dell'Associazione e ciò non costituirà modifica del presente Statuto. Essa potrà altresì istituire sedi secondarie con atto del Consiglio Direttivo.

Art. 3) L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata, anche tacitamente, di anno in anno oppure anticipatamente sciolta.

Art. 4) L'Associazione "B.I.G. Bisiachi in Griglia – ASSOCIAZIONE CULTURALE SENZA FINI DI LUCRO" è autonoma, indipendente e apolitica, apolitica e senza fini di lucro.

Art. 5) L'Associazione ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 eserciterà le seguenti attività di interesse generale:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

In particolare l'Associazione ha lo scopo di promuovere, diffondere, divulgare e approfondire la cultura enogastronomica in genere e in particolare della cucina legata al barbecue promuovendo tutte quelle attività utili alla diffusione ed alla crescita dell'arte culinaria, la conoscenza delle materie prime e dei prodotti di alta qualità, la cultura gastronomica quale luogo di incontro e di aggregazione nel nome della buona alimentazione.

L'Associazione potrà, in via esemplificativa e non tassativa, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale:

– promuovere ed organizzare attività culturali come corsi di formazione e degustazione, corsi di tecniche di cottura, corsi di cottura sana dei cibi, corsi volti a sensibilizzare l'attenzione all'alimentazione, seminari e altre attività legate alla cultura culinaria;

– svolgere manifestazioni, eventi, festival, convegni, dibattiti, laboratori, stages, finalizzati alla diffusione dell'arte culinaria in genere e del barbecue in particolare;

– gestire eventi, quali competizioni gastronomiche;

- partecipare a competizioni nazionali e internazionali;
- promuovere scambi culturali con altre associazioni aventi oggetto analogo;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;
- accedere a finanziamenti e ricevere contributi legati al perseguimento dell'attività sociale;
- esercitare, senza scopo di lucro, attività commerciali con obiettivi di autofinanziamento;
- svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.
- promuovere e valorizzare il territorio della Bisiacaria anche dal punto di vista turistico.
- svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale.

Art. 6) Soci o Associati. Possono essere soci tutti coloro che condividano le finalità statutarie dell'associazione e si impegnano a realizzarle fornendo un contributo economico, di lavoro o di idee. Gli Associati, d'ora in avanti denominati soci per brevità, si distinguono nelle seguenti categorie:

- Soci fondatori: coloro che si sono resi promotori della costituzione dell'Associazione.
- Soci ordinari: coloro i quali hanno diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione.

La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i Soci medesimi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun Socio in particolare ha diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione e può essere eletto a tutte le cariche.

L'adesione all'Associazione, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, comporta per il Socio il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Per il socio minorenne l'esercizio di tale diritto, fintanto che persiste la minore età, deve ritenersi attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 320 del Codice Civile.

Art. 7) Domanda di ammissione. L'ammissione dei soci è libera. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda scritta al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità e l'impegno ad osservare il presente Statuto, eventuali regolamenti interni e le disposizioni del Consiglio Direttivo. In caso di diniego il Consiglio Direttivo deve motivare il rigetto, comunicandolo per iscritto all'interessato: in questo caso egli, presentando all'Associazione istanza, esclusivamente per iscritto, entro il termine di trenta giorni, può chiedere il riesame della decisione che verrà discussa in occasione della prima Assemblea dei soci utile.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere

firmata da un genitore o da chi ne fa le veci, mentre per le società e per gli enti collettivi l'adesione dovrà essere sottoscritta dal soggetto che ne abbia la legale rappresentanza. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

Art. 8) Diritti e doveri dei soci. Tutti i soci della Associazione hanno diritto di:

- a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) frequentare i locali, utilizzare il marchio sociale e fregiarsi dei distintivi sociali se previsti, previa autorizzazione scritta da parte del Presidente;
- c) partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate;
- d) godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

Tutti i soci della Associazione hanno il dovere di:

- a) versare annualmente la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo;
- b) osservare lo Statuto;
- c) rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione;
- d) difendere il buon nome dell'Associazione.

Art. 9) Norme disciplinari. È passibile di sanzione disciplinare il socio che si sia reso responsabile di inosservanza dello Statuto e dei Regolamenti della Associazione, di scorrettezze, di comportamento non conforme alla dignità ed ai doveri di socio. Le sanzioni sono:

- a) il richiamo scritto;
- b) la sospensione temporanea, fino ad un massimo di un anno;
- c) la radiazione.

Il socio, di qualsiasi categoria, che non osserva lo Statuto oppure i Regolamenti, non si adegua alle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo o si renda comunque indesiderabile per il suo comportamento, potrà essere deferito all'Assemblea dei Soci per i provvedimenti del caso.

Art. 10) Decadenza dei soci. La qualifica di socio si perde:

- a) per recesso volontario, anche provato dal mancato versamento della quota associativa annuale entro 30 giorni dalla scadenza stabilita dal Consiglio Direttivo;
- b) per radiazione deliberata dall'Assemblea dei Soci.

c) per decesso, secondo quanto stabilito dall'art. 148, comma 8, lettera f) del TUIR.

La decadenza dalla qualifica di socio per morosità nel versamento della quota associativa annuale sarà automatica e non dovrà essere comunicata preventivamente o successivamente al socio decaduto.

La perdita, per qualsiasi caso della qualifica di socio non dà mai diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Art. 11) Patrimonio associativo. L'Associazione è basata sull'operato volontario e gratuito dei suoi aderenti. I mezzi finanziari sono costituiti da:

- quote associative, periodicamente stabilite dal Consiglio Direttivo;
- contributi degli aderenti all'Associazione;
- contributi di privati, enti collettivi o società;
- contributi dello Stato, di Enti e Istituzioni pubbliche;
- lasciti testamentari e donazioni;
- introiti e rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive;
- entrate derivanti da campagne di finanziamento;
- proventi delle varie attività organizzate dall'Associazione.

Le quote associative vengono determinate dal Consiglio Direttivo tenendo conto delle esigenze finanziarie della Associazione. I soci dovranno versare le quote associative o qualsiasi altra somma entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.

Il versamento delle quote associative non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazioni trasmissibili a terzi né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte. Le quote associative inoltre non sono rivalutabili.

L'Associazione si obbliga a reinvestire gli utili o gli avanzi di gestione eventualmente conseguiti nell'Associazione medesima al fine esclusivo di perseguire gli scopi previsti dall'Art. 5 del presente Statuto. L'Associazione può assumere obbligazioni, stipulare contratti, valersi della collaborazione di dipendenti regolarmente retribuiti per lo svolgimento di attività collegate all'attività prevalente dell'Associazione.

Ogni operazione finanziaria è disposta dal Presidente, che può a suo insindacabile giudizio delegare un altro componente del Consiglio Direttivo per l'esecuzione di operazioni finanziarie.

Art. 12) Anno sociale e finanziario. L'anno sociale e finanziario ha inizio il 01 gennaio ed ha termine il 31 dicembre di ogni anno solare.

Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto deve restare depositato presso la sede dell'Associazione o nei locali in cui viene svolta l'attività associativa nei trenta giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 13) Organi associativi. Gli organi della Associazione sono:

- a) Assemblea dei soci;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Presidente;
- d) Vice Presidente;
- e) Segretario;
- f) Tesoriere.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a principi di democrazia interna e a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 14) Assemblea. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione e può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente almeno una volta all'anno ed entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno sociale. L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata dal Presidente entro trenta giorni dalla richiesta del Consiglio Direttivo o dalla metà più uno del totale dei soci aventi diritto di voto. Nella richiesta di convocazione, i richiedenti dovranno esprimere, per iscritto, le materie da trattare che essi intendono presentare.

La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, avverrà almeno quindici giorni prima, mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e/o pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione e/o tramite strumenti informatici tracciabili come e-mail o altro. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. È possibile la partecipazione alle assemblee anche da remoto attraverso piattaforme informatiche dedicate.

Art. 15) Compiti dell'Assemblea. Sono compiti dell'Assemblea:

- a) nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- b) nominare e revocare, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- c) approvare il bilancio;
- d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) deliberare sull'esclusione degli associati;
- f) deliberare sulle modifiche dello statuto;
- g) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è inoltre competente per ogni altra decisione sottoposta alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento della Associazione e sullo scioglimento della Associazione.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da un delegato con delega affidata direttamente dal Presidente. In caso di assenza o di impedimento o di assenza del Segretario il Presidente incarica uno dei soci presenti della redazione del verbale.

Art. 16) Validità assembleare. L'Assemblea è idonea a deliberare quando sia stata regolarmente convocata e, in prima convocazione, siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita ed idonea a deliberare qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto, intervenuti o rappresentati. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione. L'Assemblea Ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice dei soci aventi diritto al voto, presenti o rappresentati. Fermo restando quanto statuito al successivo art. 25) in tema di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del totale dei soci aventi diritto al voto, siano essi presenti o rappresentati.

Art. 17) Diritto di voto. Ai sensi del Codice Civile ogni socio ha diritto ad un voto, purché in regola con il versamento della quota associativa annuale alla data della convocazione.

Art. 18) Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è l'Organo Esecutivo e gestionale dell'Associazione ed ha il compito di realizzare gli scopi sociali, secondo gli indirizzi stabiliti dall'Assemblea. In particolare e senza che la seguente elencazione debba intendersi limitativa, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:

- a) emanare qualsiasi norma o regola ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell'Associazione;
- b) prendere tutte le deliberazioni occorrenti per l'amministrazione e la conduzione dell'Associazione;

c) determinare le quote di ammissione e/o quelle associative;

d) fissare la data dell'Assemblea ordinaria dei soci da indire almeno una volta l'anno entro il termine fissato dall'art.14 e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dai Soci;

e) redigere il rendiconto economico – finanziario dell'Associazione;

f) decidere, anche delegando uno o più membri dello stesso Consiglio, in merito all'accoglimento delle domande di ammissione alla Associazione da parte degli aspiranti Soci;

Per l'attività di membro del Consiglio Direttivo non potrà spettare alcun compenso ma potranno essere rimborsate esclusivamente le somme dagli stessi anticipate per conto dell'Associazione.

Art. 19) Elezione del Consiglio direttivo. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea che ne attribuisce anche le relative cariche ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri; esso dura in carica per quattro anni. Il primo Consiglio Direttivo, e le relative cariche, viene comunque eletto in sede di atto costitutivo. Il Consiglio può essere revocato. I membri del Consiglio possono essere solo soci e sono rieleggibili.

Qualora venga a mancare, per qualsiasi motivo, uno dei membri del Consiglio Direttivo, gli altri membri provvedono a sostituirlo con delibera approvata dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun Consigliere, anche in modo informale, con almeno tre giorni di anticipo sulla data della riunione.

Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta scritta della maggioranza dei consiglieri entro dieci giorni dalla richiesta stessa. La convocazione del Consiglio dovrà contenere l'elencazione delle materie da trattare.

Le riunioni del Consiglio sono valide purché sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza, dal consigliere con maggiore anzianità come socio.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e, in caso di parità, è prevalente il voto del Presidente.

Art. 20) Cause d'ineleggibilità. Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso.

Art. 21) Il Presidente. Il Presidente del Consiglio Direttivo riveste la carica di Presidente dell'Associazione. Rappresenta, anche agli effetti di legge, l'Associazione stessa, convoca il Consiglio Direttivo, ne presiede le adunanze e ne firma le deliberazioni, dichiara aperte e chiuse le assemblee. Attende alla corrispondenza e, se investito dalla carica di tesoriere, ne svolge le relative mansioni.

Art. 22) Il Vice Presidente. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 23) Il Segretario. Il Segretario collabora con il Presidente e cura l'esecuzione delle decisioni del

Consiglio Direttivo, redige i verbali delle Assemblee.

Art. 24) Il Tesoriere. Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della riscossione delle entrate e della tenuta dei libri sociali contabili se istituiti. Provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione ed alle spese, da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 25) Clausola compromissoria. Tutte le controversie fra l'Associazione ed i soci stessi sono sottoposte ad un collegio arbitrale costituito da tre componenti, soci dell'Associazione, di cui due scelti dalle parti interessate ed un terzo, che assume la presidenza, nominato dal Consiglio Direttivo al di fuori dello stesso. Al Collegio sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali ed il verdetto deve essere accettato inappellabilmente. I soci si impegnano, per la tutela dei loro interessi associativi, a non adire altre autorità che non siano quelle dell'Associazione. L'inosservanza della presente clausola compromissoria può comportare sanzioni disciplinari fino alla radiazione. I soci, con l'accettazione dello Statuto, si impegnano alla presente clausola compromissoria.

Art. 26) Scioglimento. L'Associazione si scioglie per valida deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci appositamente convocata su richiesta di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea è valida con la presenza dei tre quarti degli aventi diritto al voto sia in prima che in seconda convocazione. Per l'approvazione della suddetta proposta di scioglimento sono necessari almeno tre quarti dei voti validi. Non è ammesso il voto per delega.

L'Assemblea Straordinaria che delibera sullo scioglimento dell'Associazione, con le stesse maggioranze di cui sopra, nomina le persone incaricate di attuarlo, conferendo loro i poteri e le direttive del caso. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo dell'Associazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio R.U.N.T.S., e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore che perseguano le stesse attività di interesse generale dell'Associazione. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r ovvero secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Art. 27) Norme di rinvio. Per tutto quanto non è contemplato dal presente Statuto, valgono le norme di legge



REGISTRATO A GORIZIA il 4 AGO. 2023
al n. 308 vol. serie 3 Atti Privati
non autenticati.
I contratti Euro

IL FUNZIONARIO
Gianpiero Morandini
* firma su delega del Direttore Provinciale